

Ai gentili clienti e Loro Sedi**DPCM 26.04.2020: le attività sospese nella fase 2
dell'emergenza sanitaria**

(DPCM 26.04.2020, pubblicato in GU n. 108 del 27.04.2020)

Con il **DPCM 26.04.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27.04.2020** sono state fornite le disposizioni relative alla gestione della così detta "fase 2" dell'emergenza sanitaria. Il provvedimento definisce le **attività che resteranno sospese dal 04.05 fino al 17.05.2020**, oltre a fornire indicazioni sulle **modalità di svolgimento** delle attività ed **indicazioni sulla libertà di spostamento personale**. Tra le indicazioni riferite alle attività economiche, segnaliamo che: **i)** restano sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, termali, culturali, sociali, ricreativi; **ii)** restano sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari, di prima necessità e di tabaccai, edicole, farmacie e parafarmacie (le attività non sospese devono rispettare le condizioni previste per limitare il contagio); **iii)** le attività di ristorazione sono consentite nella sola modalità di erogazione tramite asporto e consegna a domicilio, fatta eccezione per i servizi mensa e catering continuativo (nel rispetto delle condizioni previste per limitare il contagio); **iv)** sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande siti in stazioni ferroviarie, lacustri o site presso stabilimenti di rifornimento (escluse autostrade con consumo al di fuori dei locali), mentre possono operare le attività site negli ospedali e negli aeroporti (nel rispetto delle condizioni imposte); **v)** sono sospese le attività di parrucchieri, barbieri, estetisti e servizi alla persona non inclusi nell'allegato 2 al decreto; **vi)** sono garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi e del settore agricolo, zootecnico e agro alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi; **vii)** vengono modificati i servizi pubblici di trasporto al fine di fare fronte alle necessità di trasporto essenziali e (contemporaneamente) evitare aggregazioni nelle fasce orarie di maggiore fruizione; **viii)** vengono fornite disposizioni ad hoc per l'esercizio dell'attività professionale (sanificazione, lavoro agile e assunzione di protocolli anti contagio); **viii)** le attività produttive industriali e commerciali sono in generale sospese, fatta eccezione quelle indicate in apposito elenco (le quali dovranno adottare protocolli anti contagio, viene in ogni caso prevista la possibilità di esercitare liberamente tramite lavoro agile).

Premessa

Con il DPCM 26.04.2020 (GU n. 108 del 27.04.2020) sono state fornite le disposizioni per la gestione della seconda fase dell'emergenza sanitaria COVID. In linea generale, il decreto **mantiene la sospensione di alcune novità considerate di carattere non essenziale o ad elevato rischio di contagio, regolamentando le modalità di erogazione dei servizi per gli operatori che possono esercitare.**

Con riferimento alle **attività di ristorazione**, a titolo esemplificativo, viene consentita l'erogazione del servizio a domicilio o tramite servizio da asporto. Le attività di **somministrazione di cibi e bevande** site in ospedali ed aeroporti, invece, potranno esercitare nel rispetto delle direttive per limitare il contagio.

Altre attività che forniscono servizi alla persona – **barbieri, estetisti, parrucchieri** – restano invece sospese. Con riferimento alle **attività produttive industriali e commerciali**, possono derogare alla sospensione le filiere essenziali e coloro che esercitano l'attività tramite lavoro agile.

Con riferimento ai **servizi di trasporto**, viene prevista una **sostanziale modifica dei servizi resi, in modo tale da evitare assembramenti** nei periodi di maggiore affluenza e **garantire un servizio ridotto nelle fasce non essenziali** (la definizione delle modalità viene delegata alla Regione).

DPCM 26.04.2020

Si applica dal..

Fino al..

04.05.2020



17.05.2020

Esercizi commerciali

Di seguito illustriamo le principali disposizioni e le deroghe alle sospensioni contenute nel DPCM 06.04.2020. Segnaliamo da subito che gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza di sicurezza di un metro, l'ingresso dilazionato nei locali ed il divieto di sostare più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Viene raccomandato inoltre il rispetto delle seguenti **condizioni**:

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI

Misure per gli esercizi commerciali

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.

6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.

7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;

b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;

c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata

PALESTRE, CENTRI SPORTIVI, CENTRI BENESSERE, CULTURALI

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, **centri termali**, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. Il provvedimento prevede una deroga a tale previsione solo con riferimento agli stabilimenti **termali** che erogano **prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza**.

ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO

Sono **sospese le attività commerciali al dettaglio**, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità indicate nella seguente tabella. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i **mercati**, salvo le attività dirette alla vendita di **solli generi alimentari**. Restano aperte le **edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie**.

ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO NON SOSPESSE

Le seguenti attività sono autorizzate sia esercizi **commerciali di vicinato**, sia nell'ambito della **media e grande distribuzione**, anche ricompresi nei **centri commerciali**, purché sia **consentito l'accesso alle sole predette attività**. Deve essere in ogni caso garantita la **distanza di sicurezza interpersonale** di un metro.

1	Ipermercati
2	Supermercati
3	Discount di alimentari
4	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
5	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
6	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
7	Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
8	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
9	Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
10	Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
11	Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
12	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

13	Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
14	Farmacie
15	Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
16	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
17	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
18	Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
19	Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
20	Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
21	Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
22	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
23	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
24	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
25	Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
26	Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
27	Commercio al dettaglio di libri
28	Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
29	Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti

SERVIZI DI RISTORAZIONE

Sono **sospese, in generale, le attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad **esclusione delle mense e del catering continuativo** su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Viene prevista in ogni caso un'importante **deroga** alla sospensione con riferimento:

1. alla **ristorazione con consegna** a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie per l'attività di confezionamento e trasporto;
2. alla **ristorazione con asporto** fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE CIBI E BEVANDE

Sono sospesi gli esercizi di **somministrazione di alimenti e bevande**, posti **all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri**, nonché nelle **aree di servizio e rifornimento carburante**. Fanno **eccezione**:

1. gli esercizi situati lungo le autostrade, che possono vendere **solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali**;
2. gli esercizi siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il **rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro**.

SERVIZI ALLA PERSONA

Sono **sospese tutte le attività inerenti i servizi alla persona**, come barbieri, parrucchieri, estetisti, fatta eccezione per le attività indicate in tabella.

SERVIZI ALLA PERSONA NON SOSPESI

1	Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
2	Attività delle lavanderie industriali
3	Altre lavanderie, tintorie
4	Servizi di pompe funebri e attività connesse

ATTIVITÀ GARANTITE

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i **servizi bancari, finanziari, assicurativi** nonché l'attività del **settore agricolo, zootecnico di trasformazione** agro-alimentare **comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.**

ATTIVITÀ SCOLASTICA

Restano sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati. **Viene consentita la possibilità di effettuare attività di formazione a distanza.**

Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in **medicina generale.** I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza.

TRASPORTO PUBBLICO

Il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla **soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19** sulla base delle **effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali,** la cui erogazione deve, comunque, essere **modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.**

Attività professionali

Con riferimento alle **attività professionali** non viene introdotta alcuna sospensione, ma vengono previste alcune raccomandazioni con riferimento alle modalità di svolgimento dell'attività. In particolare, viene richiesto quanto segue:

- 1. incentivazione delle ferie e dei congedi** retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- 2. assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio** e, qualora non sia possibile rispettare le distanze di sicurezza interpersonale, adozione di **strumenti di protezione individuale;**
- adozione del **lavoro agile** nella maggiore misura possibile per tutte le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

4. sanificazione dei luoghi di lavoro.

Attività industriali e commerciali

Con riferimento alle attività industriali e commerciali, il DPCM dispone la **sospensione di tutte le attività, con una lunga serie di eccezioni** (vedi tabella sottostante). **Le attività produttive sospese, in ogni caso, possono proseguire se sono organizzate tramite modalità a distanza o tramite lavoro agile.**

Sono in ogni caso consentite le attività che **erogano servizi di pubblica utilità**, nonché i **servizi essenziali** di cui alla legge n. 146/90 (fatta eccezione per musei e istituti e luoghi di cultura).

Il decreto specifica che è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e **consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici** nonché di **prodotti agricoli e alimentari**. **Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.**

Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (**operatori postali**), assicurano **prioritariamente** la **distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità**.

Le imprese le cui attività non sono sospese **rispettano i contenuti dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19**, di cui di seguito si riporta il link:

PROTOCOLLI ANTI CONTAGIO ATTIVITÀ NON SOSPENSE

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali

[LINK PROTOCOLLO](#)

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri

[LINK PROTOCOLLO](#)

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica

[LINK PROTOCOLLO](#)

Attenzione! La mancata attuazione dei protocolli che non assicurino adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Anche le imprese già operative in data antecedente al 04.05.2020 devono adottare tali protocolli.

Le imprese, le cui attività dovessero essere **sospese per effetto del DPCM**, ovvero per qualunque altra causa, **completano le attività necessarie alla sospensione**, compresa la **spedizione della merce in giacenza**, entro il termine di **tre giorni dall'adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione**.

Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, **l'accesso ai locali aziendali** di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di **attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti** nonché **attività di pulizia e sanificazione**. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Le imprese che riprendono la loro attività a partire dal 04.05.2020, invece, possono svolgere **tutte le attività propedeutiche** alla riapertura a partire dalla data del 27.04.2020.

ATTIVITÀ INDUSTRIALI/COMMERCIO NON SOSPESSE

- 01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
- 02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI
- 03 PESCA E ACQUACOLTURA
- 05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)
- 06 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE
- 07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI 08 ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE
- 09 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE 10 INDUSTRIE ALIMENTARI
- 11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
- 12 INDUSTRIA DEL TABACCO
- 13 INDUSTRIE TESSILI
- 14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
- 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
- 16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
- 17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
- 18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
- 19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
- 20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
- 21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
- 22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
- 23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
- 24 METALLURGIA
- 25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
- 26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTRONICI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
- 27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE

28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
31 FABBRICAZIONE DI MOBILI
32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
38 ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
39 ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
41 COSTRUZIONE DI EDIFICI
42 INGEGNERIA CIVILE
43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
45 COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
46 COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE 50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA
51 TRASPORTO AEREO
52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE
551 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
58 ATTIVITÀ EDITORIALI
59 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE
60 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
61 TELECOMUNICAZIONI
62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
63 ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
64 ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
65 ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)
66 ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE
68 ATTIVITÀ IMMOBILIARI
69 ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ
70 ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE
71 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO

74 ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
75 SERVIZI VETERINARI
78 ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE
80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE
81.2 ATTIVITÀ DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE
81.3 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)
82 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
85 ISTRUZIONE
86 ASSISTENZA SANITARIA
87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
94 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
97 ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO
99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti